

**METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO  
NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA NEL CASO DI INDISPONIBILITA' DEI  
COSTI STORICI ORIGINARI E DELLE VITE UTILI RILEVANTI AI FINI DEL REGIME  
DI PEREQUAZIONE SPECIFICA AZIENDALE**

## Premessa

- 1.1 La presente metodologia si applica, nell'ambito del regime di perequazione specifica aziendale, ai fini della valutazione del capitale investito nelle reti di distribuzione elettrica nel caso di indisponibilità delle informazioni circa il costo storico originario dei cespiti e le vite utili economico tecniche necessarie al calcolo dei fondi di ammortamento relativi alle medesime reti.
- 1.2 Per indisponibilità delle informazioni si deve intendere l'inutilizzabilità totale o parziale delle stesse come:
  - a. l'impossibilità di ricostruire, per uno o più anni, la stratificazione storica dei cespiti e dei relativi fondi di ammortamento economico-tecnico sulla base del bilancio di esercizio, o del libro cespiti, o del libro giornale, o del libro degli inventari o di ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge, dovuta alla mancata conservazione degli stessi o al fatto che questi sono nella disponibilità di altri soggetti giuridici, dietro il provato diniego o la mancata risposta da parte di tali soggetti a rendere disponibili i dati;
  - b. la mancanza di sufficienti dettagli contenuti nel bilancio di esercizio, o nel libro cespiti, nel libro giornale, o nel libro degli inventari o in ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge utili alla ricostruzione del valore delle immobilizzazioni materiali nette relative all'attività di distribuzione elettrica.

## 2 La metodologia di valutazione

- 2.1 La procedura per la valutazione delle immobilizzazioni materiali e dei fondi di ammortamento rilevanti ai fini del calcolo dello scostamento nel regime di perequazione specifica aziendale è distinta a seconda dei seguenti casi:
  - rete di proprietà;
  - rete acquisita;
  - rete acquisita da ENEL.

### Rete di proprietà

- 2.2 Si riferisce ai casi in cui l'impresa non riesca a ricostruire il valore delle immobilizzazioni materiali nette relative alla propria rete storica per mancanza di informazioni puntuali contenute nei propri bilanci aziendali. Il caso si deve intendere riferito esclusivamente alla valutazione dei cespiti e dei relativi fondi ammortamento economico-tecnici afferenti la distribuzione elettrica costruiti o realizzati direttamente dall'impresa. Per la valutazione della rete di proprietà, nel caso di informazioni di dettaglio carenti nei bilanci aziendali, l'impresa è tenuta a:
  - a. utilizzare sempre, in quanto disponibili, tutte le informazioni contenute nel bilancio di esercizio, o nel libro cespiti, o nel libro giornale, o nel libro degli inventari o in ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge, relative ai costi storici originari dei cespiti, alla relativa stratificazione temporale e alle categorie contabili utili alla ricostruzione del capitale investito rilevante ai fini dello scostamento nel regime di perequazione specifico aziendale;

- b. attestare all’Autorità, a mezzo dichiarazione firmata dal proprio rappresentante legale, quali informazioni idonee alla valutazione della rete di proprietà non sono disponibili e le ragioni della mancata disponibilità;
- c. applicare, alle informazioni non disponibili, la procedura riportata al paragrafo 3;
- d. utilizzare le vite utili riportate nei bilanci aziendali dei rispettivi anni (anche per categorie aggregate di cespiti) per la ricostruzione dei fondi di ammortamento. Le vite utili cui occorre fare riferimento sono le vite utili definite, nei singoli bilanci, come vite economico tecniche<sup>1</sup>;
- e. nel caso in cui in nessun modo sia possibile risalire alle informazioni circa le vite utili economico-tecniche utilizzate nei bilanci aziendali di uno o più anni, l’impresa è tenuta ad applicare le vite utili riportate nel più vecchio bilancio certificato.

### Rete acquisita

2.3 Si riferisce ai casi in cui nel capitale investito dell’impresa di distribuzione elettrica vi siano componenti che sono state oggetto di acquisizione per effetto di cessioni da parte di terzi, conferimenti o per effetto di operazioni straordinarie di impresa. In questi casi, laddove non siano disponibili informazioni puntuali utili alla ricostruzione del costo storico originario dei cespiti oggetto di acquisizione e dei relativi fondi di ammortamento economico tecnici, l’impresa è tenuta a:

- a. utilizzare sempre, in quanto disponibili, tutte le informazioni contenute nel bilancio di esercizio, o nel libro cespiti, o nel libro giornale, o nel libro degli inventari o in ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge, relative ai costi storici originari dei cespiti, alla relativa stratificazione temporale e alle categorie contabili utili alla ricostruzione del capitale investito rilevante ai fini dello scostamento nel regime di perequazione specifica aziendale;
- b. attestare all’Autorità, a mezzo dichiarazione firmata del proprio legale rappresentante, quali informazioni idonee alla valutazione del ramo acquisito non siano disponibili e le ragioni della mancata disponibilità. Nel caso di informazioni in possesso di soggetti terzi, l’impresa è tenuta a procedere a formale richiesta, dando documentata evidenza sia della richiesta sia della relativa risposta;
- c. applicare, alle informazioni non disponibili, la procedura riportata al paragrafo 3;
- d. utilizzare, ai fini del calcolo dei fondi di ammortamento, le vite utili economico-tecniche (definite tali) desumibili dai bilanci di esercizio, o dal libro cespiti, o dal libro giornale, o dal libro degli inventari o da ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge. Per gli anni in cui i bilanci aziendali dell’impresa cedente risultino certificati, l’impresa è tenuta in ogni modo ad utilizzare, senza eccezione, le vite utili ivi indicate;
- e. nei casi in cui non siano disponibili informazioni puntuali circa le vite utili economico-tecniche utilizzate dall’impresa cedente, procedere alla ricostruzione dei fondi di ammortamento utilizzando le vite utili economico-

---

<sup>1</sup> Anche definite aliquote rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti.

tecniche benchmark definite dall’Autorità. Tali vite utili sono riportate nella Tabella 1.

*Rete acquisita da ENEL*

2.4 Fa riferimento ai casi in cui nel capitale investito dell’impresa nella rete di distribuzione elettrica vi siano componenti che sono state oggetto di acquisizione da ENEL ai sensi dell’art. 9 della legge 79/99. In tale caso l’impresa cessionaria è tenuta a:

- a. utilizzare le informazioni comunicate da ENEL, previa richiesta formale a quest’ultima, circa il costo storico originario dei cespiti ceduti. I valori comunicati da ENEL devono essere scorporati delle componenti relative all’attività di misura e di vendita e di ogni ulteriore componente non pertinente l’attività di distribuzione;
- b. ai fini della ricostruzione dei fondi di ammortamento utilizzare le vite utili economico-tecniche fissate dall’Autorità in coerenza con quelle già utilizzate per le determinazioni tariffarie. Tali vite utili sono riportate nella Tabella 1.

Categoria di cespite	Vite utili benchmark in anni	Vite utili rami ENEL in anni
FABBRICATI DI PROPRIETA' STRUMENTALI	136	36
FABBRICATI DI PROPR.NON STRUMENTALI	136	36
LINEE AT 220 KV	40	35
LINEE AT 120-150 KV	40	35
LINEE AT 40-80	40	36
CABINE PRIMARIE 220 KV	30	28
CABINE PRIMARIE 120-150 KV	30	29
CABINE PRIMARIE 40-80 KV	30	28
SEZIONE MT E CENTRI SATELLITI	30	29
CABINE SECONDARIE	30	28
TRASFORMATORI CABINE SECONDARIE	30	20
LINEE MT	30	27
LINEE BT	30	27
PRESE UTENTI	30	29
IMPIANTI DI TELETRASMISSIONE	23	16
IMPIANTI DI TELECONDUZIONE	26	29
ATTREZZATURE	11	11
MEZZI DI TRASPORTO	5	5
MOBILI E ARREDI	17	18
MACCHINE D'UFFICIO	7	2
SISTEMI ELABOR. DATI - STAZIONI LAV.	5	5
IMPIANTI PROPR. PRESSO TERZI	8	8
LABORATORI DI PROVA	28	31
ALTRI IMPIANTI	17	17

*Tabella 1: vite utili economico- tecniche benchmark*

### 3 Procedura alternativa per la ricostruzione del valore delle immobilizzazioni materiali nel regime di perequazione specifica aziendale

- 3.1 Di seguito viene descritta la procedura che le imprese di distribuzione elettrica, sono tenute a seguire nel caso di inutilizzabilità totale o parziale delle informazioni relative al costo storico di acquisto relativo alle immobilizzazioni materiali necessarie alla ricostruzione del capitale investito ai fini del calcolo dello scostamento nel regime di perequazione specifica aziendale.
- 3.2 I punti della procedura illustrata di seguito non costituiscono scelte alternative ma passaggi obbligatori da seguire nell'ordine esposto.
- 3.3 Nei casi e per gli anni in cui dalle fonti contabili a disposizione dell'impresa, sia desumibile l'ammontare complessivo dell'incremento dei cespiti attinenti l'attività di distribuzione dell'energia elettrica, ma non sia disponibile una ripartizione dei cespiti sufficientemente dettagliata per la ricostruzione del valore delle immobilizzazioni ai fini del regime di perequazione specifica aziendale<sup>2</sup>, l'impresa è tenuta a ripartire i valori facendo riferimento al libro cespiti del primo anno successivo, che riporti la necessaria articolazione dei cespiti, oppure alla perizia giurata di stima del patrimonio aziendale, più vicina temporalmente, che abbia le caratteristiche di cui al successivo punto 3.7. Tali informazioni possono essere utilizzate solamente per ripartire, tra le singole categorie previste dalla modulistica necessaria alla ricostruzione del valore delle immobilizzazioni nette ai fini del regime di perequazione specifica aziendale, il valore degli incrementi patrimoniali complessivi risultanti dai documenti contabili tenuti ai sensi di legge.
- 3.4 Nei casi e per gli anni in cui dalle fonti contabili a disposizione dell'impresa sia desumibile l'ammontare dell'incremento dei cespiti relativi alle attività del settore elettrico, senza che sia possibile individuare separatamente quello relativo all'attività di distribuzione dell'energia elettrica, l'impresa distributrice procede come descritto di seguito:
- a. determina il rapporto tra il valore dei cespiti relativi alla distribuzione dell'energia elettrica e il valore complessivo dei cespiti relativi al settore elettrico, sulla base dei dati del primo esercizio in cui le diverse categorie di cespiti risultano analiticamente individuate;
  - b. moltiplica il rapporto di cui al precedente alinea per l'ammontare dell'incremento dei cespiti del settore elettrico per il quale non è possibile individuare la quota relativa alla distribuzione;
  - c. applica la procedura di cui al punto 3.3 all'ammontare di incremento dei cespiti calcolato come ai precedenti due alinea.
- 3.5 Per uno o più anni di inutilizzabilità totale o parziale delle fonti contabili a disposizione dell'impresa, il valore delle immobilizzazioni materiali può essere ricostruito utilizzando fonti ufficiali alternative facendo riferimento, in primo luogo, al costo storico originario di acquisizione di elementi della propria rete, per la quale l'impresa abbia la disponibilità delle informazioni derivanti dalle suddette fonti contabili, il più possibile omogenei in termini di risposta qualitativa, di vetustà e di collocazione orografica.
- 3.6 Nei casi e per gli anni in cui sussista l'impossibilità di ricostruire la stratificazione storica dei cespiti mediante l'utilizzo delle suddette fonti contabili o facendo riferimento al costo storico originario di acquisizione di elementi della propria rete, per la quale l'impresa abbia la disponibilità delle informazioni derivanti dalle suddette fonti contabili, l'impresa può inserire nella modulistica necessaria alla ricostruzione del valore delle immobilizzazioni nette ai fini del regime di perequazione specifica aziendale, il valore dei singoli cespiti indicati nella più vecchia

---

<sup>2</sup> Il valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali nel regime di perequazione specifica aziendale è ricostruito tramite la modulistica fornita dall'Autorità (denominata file RAB).

perizia con caratteristiche pari a quelle indicate al punto 3.7, facendo riferimento all'anno di acquisto e al valore di ricostruzione a nuovo indicato dalla stessa, corretto come indicato al successivo punto 3.8.

- 3.7 L'eventuale perizia giurata di stima del patrimonio aziendale ad una certa data può essere utilizzata nel caso in cui abbia i seguenti requisiti:
- a. sia giurata e asseverata da un Tribunale;
  - b. individui la consistenza fisica del patrimonio aziendale ad una certa data e indichi analiticamente i cespiti che lo compongono e la data presunta di acquisto o di costruzione (o eventualmente attesti la vita utile e residua del cespite);
  - c. non sia basata su criteri di valutazione di tipo economico (come quelli dell'attualizzazione di flussi finanziari o dei multipli di mercato), bensì di tipo tecnico ingegneristico, utilizzando come criterio di valorizzazione dei cespiti o il confronto con il valore di altri cespiti omogenei, in termini di risposta qualitativa e di prestazioni tecniche, oppure quello di ricostruzione a nuovo dei cespiti, basato su riferimenti al mercato oggettivamente riscontrabili.
- 3.8 Il valore di ricostruzione a nuovo indicato in perizia deve essere riportato al valore storico del relativo anno mediante l'applicazione degli indici deflativi, opportunamente rettificati attribuendo indice unitario all'anno di riferimento della perizia (vedere l'esempio del paragrafo 3.10).
- 3.9 L'utilizzo dei dati desumibili dalla perizia è ammesso a condizione che l'impresa riesca a dimostrare, per un determinato campione di cespiti selezionato nell'ambito dell'istruttoria, che il valore dei cespiti indicato in perizia è congruo con il prezzo pagato per l'acquisto o la costruzione di cespiti della stessa tipologia e della stessa natura effettuato dall'impresa nello stesso anno, o anche in anni differenti. A prescindere dal loro valore di perizia, ai cespiti completamente ammortizzati all'anno base per il calcolo dello scostamento nel regime di perequazione specifica aziendale e a quelli entrati in funzione prima del 1961, anche se ancora utilizzati o utilizzabili, deve essere comunque attribuito valore nullo.
- 3.10 Per riportare il valore a nuovo di un cespite, indicato in perizia, al valore storico che avrebbe avuto nell'anno di costruzione occorre moltiplicare il valore di perizia per il valore assunto dal deflatore nell'anno di valutazione e dividerlo per il valore assunto dal deflatore nell'anno di costruzione. Ad esempio, dato il deflettore degli investimenti fissi lordi, come riportato nella Tabella 1 dell'Allegato A, se il valore di ricostruzione a nuovo del cespite nell'anno 2000 era valutato in perizia essere pari a 100.000 euro e l'anno di costruzione risulta essere il 1977, il valore storico di tale cespite al 1977 sarà pari a:

$$100.000 \text{ euro} \times 1,2720 / 6,8364 = 18.606 \text{ euro}$$